

<p>REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</p> <p>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO</p> <p>Approvati con deliberazione consiliare n. 143 del 19.12.2000 Modificati con deliberazioni consiliari n. 14 del 13.02.2002, n. 130 del 19 dicembre 2005, n. 57 del 10/07/2006, n. 121 del 23/11/2009, n. 99 del 29/11/2010, n. 84 del 18.12.2014, n. 47 del 06/07/2020 e n. 72 del 09/11/2020</p> <p><i>N.B.: Testo originale.</i></p>	<p style="text-align: center;">Revisione</p> <p>REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</p> <p>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO</p> <p><i>N.B.: Tutte le parti in grassetto riportano le nuove proposte di modifica.</i></p>
<p>A) REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</p>	<p>A) REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari quelli definiti nell'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive, ad eccezione delle insegne. 2. La tipologia e la quantità degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, sono disciplinate con apposito regolamento. 3. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di 211.391 unità registrata al 31.12.99, non deve essere inferiore a mq. 3.816 (mq. 18 per ogni 1.000 abitanti) pari a 5.450 fogli del formato 70x100. 4. La superficie minima indicata al comma 3° deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti e delle richieste di pubbliche affissioni verificatesi con continuità. 	<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari quelli definiti nell'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive, ad eccezione delle insegne. 2. La tipologia e la quantità degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, sono disciplinate con apposito regolamento. 3. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di 211.391 unità registrata al 31.12.99, non deve essere inferiore a mq. 3.816 (mq. 18 per ogni 1.000 abitanti) pari a 5.450 fogli del formato 70x100. 4. La superficie minima indicata al comma 3° deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti e delle richieste di pubbliche affissioni verificatesi con continuità. 5. L'esposizione di qualsivoglia impianto o mezzo pubblicitario di cui al comma 1, ivi comprese le pubbliche affissioni, è

	<p>subordinata all'accettazione del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone.</p> <p>6. L'esposizione di qualsivoglia impianto o mezzo pubblicitario di cui al comma 1, ivi comprese le pubbliche affissioni, è subordinata al rispetto delle prescrizioni in tema di divieto di pubblicità di giochi e scommesse dettate dall'art. 9 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;">Impianti per affissioni dirette</p> <p>1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 6, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 8, la giunta comunale può decidere di concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.</p> <p>2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisate le quantità, le dimensioni e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione e il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;">Impianti per affissioni dirette</p> <p>1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 6, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 8, la giunta comunale può decidere di concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.</p> <p>2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisate le quantità, le dimensioni e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione e il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto.</p> <p>Tra le condizioni necessarie vi è la sottoscrizione di un'apposita clausola in base alla quale il concessionario è tenuto ad accettare – e far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzino questi impianti - il Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dagli artt. 9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere).</p>

	<p>L'accettazione del Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria (IAP).</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">Autorizzazione e segnalazione certificata di inizio attività (scia)</p> <p>1. La pubblicità, eseguita con qualsiasi materiale o che necessita di installazione o di collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale o alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (scia), anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta. Sono in ogni caso soggette a preventiva autorizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●le esposizioni pubblicitarie che ricadono all'interno della zona evidenziata nell'allegata planimetria, ai sensi del Decreto Legislativo n. 22.01.2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del paesaggio; ●le esposizioni pubblicitarie realizzate su immobili o in aree soggetti a vincoli, ai sensi del Decreto Legislativo n. 22.01.2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del paesaggio", anche fuori della zona evidenziata nell'allegata planimetria; ●le esposizioni pubblicitarie che comportano occupazione su suolo pubblico; ●le esposizioni pubblicitarie per le quali sono previste superfici contingentate (come ad esempio, gli impianti di affissioni dirette conto terzi). <p>2. Nel caso di cambio gestione per contratto di affitto o di cessione di azienda il subentrante prima di usufruire del materiale pubblicitario esistente deve fare preventiva richiesta di autorizzazione o presentare la segnalazione certificata di inizio attività (scia), nei casi in cui è ammessa.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">Autorizzazione e segnalazione certificata di inizio attività (scia)</p> <p>1. La pubblicità, eseguita con qualsiasi materiale o che necessita di installazione o di collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale o alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (scia), anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta. Sono in ogni caso soggette a preventiva autorizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●le esposizioni pubblicitarie che ricadono all'interno della zona evidenziata nell'allegata planimetria, ai sensi del Decreto Legislativo n. 22.01.2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del paesaggio; ●le esposizioni pubblicitarie realizzate su immobili o in aree soggetti a vincoli, ai sensi del Decreto Legislativo n. 22.01.2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del paesaggio", anche fuori della zona evidenziata nell'allegata planimetria; ●le esposizioni pubblicitarie che comportano occupazione su suolo pubblico; ●le esposizioni pubblicitarie per le quali sono previste superfici contingentate (come ad esempio, gli impianti di affissioni dirette conto terzi). <p>2. Nel caso di cambio gestione per contratto di affitto o di cessione di azienda il subentrante prima di usufruire del materiale pubblicitario esistente deve fare preventiva richiesta di autorizzazione o presentare la segnalazione certificata di inizio attività (scia), nei casi in cui è ammessa.</p> <p>3. In sede di richiesta della preventiva autorizzazione comunale o di segnalazione certificata di inizio attività per l'esposizione di qualsivoglia mezzo di cui all'articolo 6, comma 1, deve essere sottoscritta apposita clausola di accettazione del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità</p>

	<p>delle persone dagli artt. 9 e 10. A tal proposito si richiama l'art. 9, comma 2, del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. L'accettazione del Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12 Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti</p> <p>1. Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità è dovuto per il solo fatto che la pubblicità venga effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.</p> <p>2. Il pagamento della imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la modalità prescelta per la pubblicità.</p> <p>3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con provvedimento del dirigente competente, dispone in qualsiasi momento, a far rimuovere il materiale abusivo, con le modalità indicate nell'art. 13 del presente regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti</p> <p>1. Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità è dovuto per il solo fatto che la pubblicità venga effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.</p> <p>2. Il pagamento della imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la modalità prescelta per la pubblicità.</p> <p>3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con provvedimento del dirigente competente, dispone in qualsiasi momento, a far rimuovere il materiale abusivo, con le modalità indicate nell'art. 13 del presente regolamento.</p> <p>4. Chiunque può segnalare al competente Settore del Comune di Padova le comunicazioni commerciali ritenute in contrasto con i principi dettati dal Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale. In presenza di sottoscrizione della clausola di accettazione del sopra richiamato Codice di autodisciplina, gli uffici del competente Settore del Comune di Padova possono trasmettere al Comitato di Controllo IAP, anche su segnalazione, le comunicazioni commerciali ritenute lesive dei principi espressi dal Codice, tra cui in particolare quelli enunciati dagli articoli 9 e 10 del Codice stesso. A tal proposito si richiama l'art. 9, comma 2, del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Ciò al fine di ottenere una tempestiva valutazione da parte degli organi dello IAP in</p>

	funzione dell'eventuale inibizione di comunicazioni commerciali contrarie al Codice.
<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p> Pubblicità effettuata su spazi e aree comunali</p> <p>1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, oltre all'imposta è dovuto il canone di concessione e/o il canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ove applicabili.</p> <p>2. Per i campi ed impianti sportivi di sua proprietà, il Comune si riserva di rilasciare direttamente concessioni temporanee anche a ditte specializzate nel campo della pubblicità attraverso il Settore Sport.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p> Pubblicità effettuata su spazi e aree comunali</p> <p>1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, oltre all'imposta è dovuto il canone di concessione e/o il canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ove applicabili.</p> <p>2. Per i campi ed impianti sportivi di sua proprietà, il Comune si riserva di rilasciare direttamente concessioni temporanee anche a ditte specializzate nel campo della pubblicità attraverso il Settore Sport.</p> <p>3. In sede di richiesta della preventiva autorizzazione comunale o di segnalazione certificata di inizio attività per l'esposizione di qualsivoglia mezzo o impianto di cui all'articolo 6, comma 1, deve essere sottoscritta apposita clausola di accettazione del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dagli artt. 9 e 10.</p> <p>A tal proposito si richiama l'art. 9, comma 2, del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.</p> <p>L'accettazione del Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni di carattere generale e autorizzazione</p> <p>1. Chiunque intenda effettuare una forma pubblicitaria di qualsiasi genere, visiva o acustica, permanente o temporanea, nell'ambito del territorio comunale, dovrà essere in possesso dell'autorizzazione del Comune rilasciata previa presentazione di apposita domanda, con le modalità indicate nel Regolamento comunale o aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività (scia) come previsto dall'articolo 10. L'autorizzazione dovrà risultare da atto</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni di carattere generale e autorizzazione</p> <p>1. Chiunque intenda effettuare una forma pubblicitaria di qualsiasi genere, visiva o acustica, permanente o temporanea, nell'ambito del territorio comunale, dovrà essere in possesso dell'autorizzazione del Comune rilasciata previa presentazione di apposita domanda, con le modalità indicate nel Regolamento comunale o aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività (scia) come previsto dall'articolo 10. L'autorizzazione dovrà risultare da atto</p>

scritto che sarà rilasciato presso il competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta o 180 giorni nel caso di richiesta di installazione di impianti per affissioni dirette conto terzi. In caso di diniego del rilascio è ammesso il ricorso improprio al Sindaco, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, nella forma di "riesame" in carta bollata; tale ricorso, ammesso per una sola volta, viene esaminato solo se apporta nuovi elementi di valutazione; è ammesso inoltre il ricorso ordinario al T.A.R. del Veneto, entro 60 giorni dalla data della notifica dell'esito negativo, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni sempre dalla data della notifica. Le impugnazioni sopra indicate non sospendono di per se sole i termini di efficacia del provvedimento. Il termine di 90 giorni o 180 giorni nel caso di richiesta di installazione di impianti per affissioni dirette conto terzi per il rilascio dell'autorizzazione rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti per iscritto, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, entro 30 giorni. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata s'intende respinta e verrà quindi archiviata.

2. Il Comune resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità che possa derivare verso chicchessia, per effetto dell'esposizione al pubblico dell'installazione.

3. Per autorizzazioni a carattere temporaneo che si volessero prorogare, gli interessati dovranno presentare domanda almeno cinque giorni prima della scadenza; le stesse non dovranno comunque superare nel complesso i dodici mesi, esclusi gli avvisi al pubblico riguardanti locazioni o compravendite di immobili che potranno avere una durata complessiva massima di ventiquattro mesi.

4. Non è soggetta ad autorizzazione amministrativa, né a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (scia), ma a semplice dichiarazione preventiva secondo le modalità indicate nel successivo art. 19:

- la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico e non percepibili da spazi di uso pubblico;
- la distribuzione di volantini effettuata all'infuori delle vie e piazze rientranti nel Centro storico, come individuato nel vigente P.R.G.;

scritto che sarà rilasciato presso il competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta o 180 giorni nel caso di richiesta di installazione di impianti per affissioni dirette conto terzi. In caso di diniego del rilascio è ammesso il ricorso improprio al Sindaco, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, nella forma di "riesame" in carta bollata; tale ricorso, ammesso per una sola volta, viene esaminato solo se apporta nuovi elementi di valutazione; è ammesso inoltre il ricorso ordinario al T.A.R. del Veneto, entro 60 giorni dalla data della notifica dell'esito negativo, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni sempre dalla data della notifica. Le impugnazioni sopra indicate non sospendono di per se sole i termini di efficacia del provvedimento. Il termine di 90 giorni o 180 giorni nel caso di richiesta di installazione di impianti per affissioni dirette conto terzi per il rilascio dell'autorizzazione rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti per iscritto, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, entro 30 giorni. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata s'intende respinta e verrà quindi archiviata.

2. Il Comune resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità che possa derivare verso chicchessia, per effetto dell'esposizione al pubblico dell'installazione.

3. Per autorizzazioni a carattere temporaneo che si volessero prorogare, gli interessati dovranno presentare domanda almeno cinque giorni prima della scadenza; le stesse non dovranno comunque superare nel complesso i dodici mesi, esclusi gli avvisi al pubblico riguardanti locazioni o compravendite di immobili che potranno avere una durata complessiva massima di ventiquattro mesi.

4. Non è soggetta ad autorizzazione amministrativa, né a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (scia), ma a semplice dichiarazione preventiva secondo le modalità indicate nel successivo art. 19:

- la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico e non percepibili da spazi di uso pubblico;
- la distribuzione di volantini effettuata all'infuori delle vie e piazze rientranti nel Centro storico, come individuato nel vigente P.R.G.;

<p>-gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie fino a un metro quadrato;</p> <p>-i cartelli pubblicitari collocati sui cantieri di superficie fino a due metri quadrati;</p> <p>-i messaggi variabili temporanei posti all'interno delle stazioni di servizio di carburanti;</p> <p>-la pubblicità eseguita su mezzi mobili, purché non sia sonora o luminosa, e sia contenuta nella sagoma normale del veicolo come omologata dal Ministero dei Trasporti;</p> <p>-la pubblicità temporanea effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, tranne il caso di pubblicità effettuata tramite affissioni dirette;</p> <p>-la pubblicità relativa a vendite straordinarie (promozionali o di fine stagione) che superi la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso, riferita all'attività esercitata nei locali. I contribuenti dovranno presentare la dichiarazione ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 507/93;</p> <p>-la pubblicità temporanea relativa a nuove aperture, su vetrine o porte di ingresso dell'attività che sta per iniziare, purché realizzata con lettere adesive, poster, cartelli e simili.</p> <p>Copia della dichiarazione e dell'attestazione del pagamento dovranno essere esibite a ogni richiesta degli organi di controllo.</p>	<p>-gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie fino a un metro quadrato;</p> <p>-i cartelli pubblicitari collocati sui cantieri di superficie fino a due metri quadrati;</p> <p>-i messaggi variabili temporanei posti all'interno delle stazioni di servizio di carburanti;</p> <p>-la pubblicità eseguita su mezzi mobili, purché non sia sonora o luminosa, e sia contenuta nella sagoma normale del veicolo come omologata dal Ministero dei Trasporti;</p> <p>-la pubblicità temporanea effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, tranne il caso di pubblicità effettuata tramite affissioni dirette;</p> <p>-la pubblicità relativa a vendite straordinarie (promozionali o di fine stagione) che superi la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso, riferita all'attività esercitata nei locali. I contribuenti dovranno presentare la dichiarazione ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 507/93;</p> <p>-la pubblicità temporanea relativa a nuove aperture, su vetrine o porte di ingresso dell'attività che sta per iniziare, purché realizzata con lettere adesive, poster, cartelli e simili.</p> <p>Copia della dichiarazione e dell'attestazione del pagamento dovranno essere esibite a ogni richiesta degli organi di controllo.</p> <p>All'atto di presentazione della dichiarazione preventiva per l'esposizione di qualsivoglia mezzo o impianto di cui all'articolo 6, comma 1, deve essere sottoscritta apposita clausola di accettazione del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dagli artt. 9 e 10.</p> <p>A tal proposito si richiama l'art. 9, comma 2, del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.</p> <p>L'accettazione del Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP.</p>

<p>B) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO</p>	<p>B) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p style="text-align: center;">Ambito e scopo del regolamento</p> <p>1. Il presente regolamento, sulla base delle disposizioni a carattere generale contenute nel D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni, nel relativo regolamento di esecuzione, e nel D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993, e successive modificazioni e nella L.R. n. 17 del 7/08/2009 in materia di inquinamento luminoso disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari ed i relativi impianti, da collocare o collocati lungo le strade o in vista di esse.</p> <p>2. Esso, oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria come indicato al comma 1, si prefigge anche lo scopo, sempre con riferimento all'attività impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p style="text-align: center;">Ambito e scopo del regolamento</p> <p>1. Il presente regolamento, sulla base delle disposizioni a carattere generale contenute nel D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni, nel relativo regolamento di esecuzione, e nel D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993, e successive modificazioni e nella L.R. n. 17 del 7/08/2009 in materia di inquinamento luminoso disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari ed i relativi impianti, da collocare o collocati lungo le strade o in vista di esse.</p> <p>2. Esso, oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria come indicato al comma 1, si prefigge anche lo scopo, sempre con riferimento all'attività impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale.</p> <p>3. L'esposizione di qualsivoglia impianto o mezzo pubblicitario, ivi comprese le pubbliche affissioni, è subordinata all'accettazione del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone.</p> <p>4. L'esposizione di qualsivoglia impianto o mezzo pubblicitario, ivi comprese le pubbliche affissioni, è subordinata al rispetto delle prescrizioni in tema di divieto di pubblicità di giochi e scommesse dettate dall'art. 9 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 26</p> <p style="text-align: center;">Presentazione della domanda al Comune</p> <p>1. Fermo restando quanto indicato all'art. 19 del "regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni", la domanda per ottenere l'autorizzazione amministrativa, da compilarsi su appositi moduli forniti dal Comune, deve essere presentata in carta resa</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26</p> <p style="text-align: center;">Presentazione della domanda al Comune</p> <p>1. Fermo restando quanto indicato all'art. 19 del "regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni", la domanda per ottenere l'autorizzazione amministrativa, da compilarsi su appositi moduli forniti dal Comune, deve essere presentata in carta resa</p>

legale all'Ufficio Protocollo, corredata dai seguenti documenti:

a) Progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia. La suddetta documentazione non è richiesta per targhe e vetrofanie.

b) Rilievo dello stato di fatto in scala 1:20 per le vetrine e le bacheche.

c) Bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.

d) Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante; in caso di impianto su suolo è necessario produrre una planimetria catastale del luogo interessato.

e) Autodichiarazione redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm., con la quale si attesta che l'opera, escluse targhe e vetrofanie, sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto sarà calcolato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e sarà realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.

f) Autodichiarazione redatta ai sensi della legge di cui sopra o relativa documentazione, dalla quale emerga che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero che il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali è legittima.

g) Nulla osta del proprietario dell'immobile o dell'amministratore condominiale o autodichiarazione di proprietà.

h) Parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici qualora richiesto.

i) Ricevuta in originale dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, qualora l'impianto insista su area pubblica.

2. Per impianti posti fuori del centro abitato, l'interessato deve presentare istanza di autorizzazione all'Ente proprietario della

legale all'Ufficio Protocollo, corredata dai seguenti documenti:

a) Progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia. La suddetta documentazione non è richiesta per targhe e vetrofanie.

b) Rilievo dello stato di fatto in scala 1:20 per le vetrine e le bacheche.

c) Bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.

d) Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante; in caso di impianto su suolo è necessario produrre una planimetria catastale del luogo interessato.

e) Autodichiarazione redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm., con la quale si attesta che l'opera, escluse targhe e vetrofanie, sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto sarà calcolato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e sarà realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.

f) Autodichiarazione redatta ai sensi della legge di cui sopra o relativa documentazione, dalla quale emerga che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero che il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali è legittima.

g) Nulla osta del proprietario dell'immobile o dell'amministratore condominiale o autodichiarazione di proprietà.

h) Parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici qualora richiesto.

i) Ricevuta in originale dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, qualora l'impianto insista su area pubblica.

Ibis. In sede di richiesta della preventiva autorizzazione comunale per l'esposizione di qualsivoglia mezzo o impianto di cui

strada, secondo il seguente ordine di competenza:

- per le strade e le autostrade statali, dalla Direzione Compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade.
- per le autostrade in concessione, dalla Società concessionaria.
- per le strade regionali, provinciali o di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni.
- per le strade militari, dal Comando territoriale competente.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta dell'Amministrazione Comunale.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune per i tratti di strade statali, regionali, provinciali o di altri organismi (vedi Consorzio Zona Industriale ZIP), correnti all'interno del centro abitato.

4. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

5. La domanda per la installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata, previa autorizzazione del messaggio pubblicitario da parte dei rispettivi ordini o collegi professionali locali, nel rispetto della legge 5/2/92 n. 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo della professione".

6. Nel caso che i progetti delle concessioni o autorizzazioni edilizie prevedano già l'inserimento, per tipologia e dimensioni, di insegne di esercizio e di targhe professionali, il rilascio della relativa autorizzazione è condizionato al parere tecnico della sola Polizia Municipale.

7. I messaggi pubblicitari in lingua straniera devono essere tradotti in italiano.

In caso di segnalazione certificata di inizio attività o richiesta di autorizzazione di mezzi pubblicitari in lingua diversa occorre allegare all'istanza apposita dichiarazione contenente la traduzione in italiano del messaggio contenuto nei mezzi stessi. La stessa traduzione deve essere inserita anche nei medesimi mezzi pubblicitari accanto alla scritta in lingua straniera, in modo tale che le dimensioni del

all'articolo 1, deve essere sottoscritta apposita clausola di accettazione del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dagli artt. 9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere).

L'accettazione del Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP.

2. Per impianti posti fuori del centro abitato, l'interessato deve presentare istanza di autorizzazione all'Ente proprietario della strada, secondo il seguente ordine di competenza:

- per le strade e le autostrade statali, dalla Direzione Compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade.
- per le autostrade in concessione, dalla Società concessionaria.
- per le strade regionali, provinciali o di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni.
- per le strade militari, dal Comando territoriale competente.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta dell'Amministrazione Comunale.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune per i tratti di strade statali, regionali, provinciali o di altri organismi (vedi Consorzio Zona Industriale ZIP), correnti all'interno del centro abitato.

4. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

5. La domanda per la installazione di mezzi

<p>testo in italiano all'interno dei mezzi stessi siano immediatamente riconoscibili per dimensioni e carattere. Non sono soggette a obbligo di traduzione le scritte relative a vocaboli ormai entrati in uso corrente nella lingua italiana. I mezzi pubblicitari non in lingua italiana ad oggi già autorizzati in caso di rinnovo dovranno essere adeguati alle suddette disposizioni.</p>	<p>pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata, previa autorizzazione del messaggio pubblicitario da parte dei rispettivi ordini o collegi professionali locali, nel rispetto della legge 5/2/92 n. 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo della professione".</p> <p>6. Nel caso che i progetti delle concessioni o autorizzazioni edilizie prevedano già l'inserimento, per tipologia e dimensioni, di insegne di esercizio e di targhe professionali, il rilascio della relativa autorizzazione è condizionato al parere tecnico della sola Polizia Municipale.</p> <p>7. I messaggi pubblicitari in lingua straniera devono essere tradotti in italiano.</p> <p>In caso di segnalazione certificata di inizio attività o richiesta di autorizzazione di mezzi pubblicitari in lingua diversa dall'italiano occorre allegare all'istanza apposita dichiarazione contenente la traduzione in italiano del messaggio contenuto nei mezzi stessi. La stessa traduzione deve essere inserita anche nei medesimi mezzi pubblicitari accanto alla scritta in lingua straniera, in modo tale che le dimensioni del testo in italiano all'interno dei mezzi stessi siano immediatamente riconoscibili per dimensioni e carattere. Non sono soggette a obbligo di traduzione le scritte relative a vocaboli ormai entrati in uso corrente nella lingua italiana. I mezzi pubblicitari non in lingua italiana ad oggi già autorizzati in caso di rinnovo dovranno essere adeguati alle suddette disposizioni.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 31</p> <p style="text-align: center;">Obblighi del titolare dell'autorizzazione</p> <p>1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:</p> <p>a) Verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento e decoro.</p> <p>b)Adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze.</p> <p>c) Procedere alla rimozione in caso di decadenza o di revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31</p> <p style="text-align: center;">Obblighi del titolare dell'autorizzazione</p> <p>1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:</p> <p>a) Verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento e decoro.</p> <p>b)Adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze.</p> <p>c) Procedere alla rimozione in caso di decadenza o di revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto</p>

dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

d) Fissare saldamente su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta, posta in posizione facilmente accessibile, sulle quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: -soggetto titolare -numero della autorizzazione comunale e anno del rilascio.

2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e il grado di aderenza delle superfici stradali.

dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

d) Fissare saldamente su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta, posta in posizione facilmente accessibile, sulle quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: -soggetto titolare -numero della autorizzazione comunale e anno del rilascio.

e) Sottoscrivere un'apposita clausola che impone di accettare - e di far accettare- il Codice di Autodisciplina della comunicazione commerciale, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dagli art. 9 e 10.

A tal proposito si richiama l'art. 26, comma 1bis, del Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle areepubbliche o di uso pubblico.

L'accettazione del Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP.

2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e il grado di aderenza delle superfici stradali.